Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 153 del 18 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 18 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1838**.

Norme sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1839**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1840**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli della provincia di Pisa.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1838.

Norme sull'indennità sostitutiva di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 20 marzo 1957, relativo all'indennità di mancata mensa per i dipendenti da case di spedizioni marittime, stipulato tra l'Associazione fra le Case di Spedizionieri Marittimi e il Sindacato Provinciale Dipendenti da Case di Spedizione e Agenti Marittimi;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 20 marzo 1957, relativo all'indennità di mancata mensa per i dipendenti da case di spedizioni marittime, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizioni marittime della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 25. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 20 MARZO 1957 RELATIVO ALL'INDENNITA' DI MANCATA MENSA PER I DIPENDENTI DA CASE DI SPEDIZIONE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Addì venti marzo millenovecentocinquantasette, alle ore18, in Livorno, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., sotto la presidenza del Direttore del suddetto Ufficio dott. *Paolo Rafanelli;*

tra

ASSOCIAZIONE FRA LE CASE DI SPEDIZIONIERI MARITTIMI, persona del proprio Presidente sig. *Carlo Carlesi*, assistito dal Segretario sig. *Gino Launaro*,

e

SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI DA CASE DI SPEDIZIONE E AGENTI MARITTIMI, in persona del sig. *Ilio Gazzarri*, assistito dal sig. *Giovanni Bonifacio*, della Segreteria Sindacale della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L.;

è stato stipulato il presente accordo, da valere per il personale dipendente da Case di Spedizioni in Livorno e Provincia:

1) la indennità di mancata mensa, già in atto in altri settori produttivi, viene estesa al personale dipendente da Case di Spedizione nella misura di L. 1.300 mensili a far data dal 1° luglio 1956;

2) tenuto conto delle aspettative della categoria e per tacitare ogni rivendicazione relativa al periodo precedente, viene convenuto di liquidare al personale in parola, che abbia una anzianità superiore al 1° gennaio 1956, una somma « una tantum », pari all'importo di 6 (sei) mensilità della indennità di cui sopra.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1839.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali — Gruppo Esercenti l'Industria della Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei — e la Federestrattive Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, la Federazione Estrattivi Provinciale - U.I.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali — Gruppo Esercenti l'Industria della Escavazione e Lavorazione Materiali Lapidei — e il Sindacato Provinciale Edili e Affini - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Bari il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 93. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI BARI

Addì 30 settembre 1959 in Bari

tra

il GRUPPO ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BARI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Nicola Menga,* con l'intervento dei signori: ing. *Mario Banfi,* ing. *Giuseppe di Noia,* ing. *Rolando Savona, Umberto Cormio, Pasquale Avantario* e *Cuocci Antonio,* tutti assistiti dal dottor *Giorgio Miceli* e dal sig. *Aldo Pietroforte,* rispettivamente *Direttore* e *Capo* dell'Ufficio Sindacale dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari

e

la FEDERESTRATTIVE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario, sig. *Nicola Bruni,* assistito dal sig. *Raffaele Di Giesi* Segretario generale aggiunto della C.I.S.L. provinciale;

la F.I.L.I.E. Provinciale C.G.I.L., rappresentata dal suo Segretario, sig. *Gagliardi Salvatore* e dai signori *Giotti Giuseppe* e *Lapi Saverio,* membri del Comitato direttivo della predetta Federazione; con la partecipazione dei signori *Abbatangelo Umberto* e *Morra Benito*; tutti assistiti dal sig. *Mario Giannini,* Segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Bari e Provincia e dal sig. *Patrono Carmine,* responsabile dell'Ufficio sindacale della Camera stessa;

la FEDERAZIONE ESTRATTIVI PROVINCIALE U.I.L., rappresentata dal suo Segretario, sig. *Gabriele Agostino.*

Si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la Provincia di Bari.

* * *

Addì 30 settembre 1959 in Bari

tra

il GRUPPO ESERCENTI l'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BARI, rappresentato dal suo Presidente sig. *Nicola Menga,* con l'intervento dei signori: ing. *Mario Banfi,* ing. *Giuseppe Di Noia,* ing. *Rolando Savona, Umberto Cormio, Pasquale Avantario* e *Cuocci Antonio,* tutti assistiti dal dott. *Giorgio Miceli* e dal sig. *Aldo Pietroforte,* rispettivamente Direttore e Capo dell'Ufficio sindacale dell'associazione degli Industriali della Provincia di Bari

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI E AFFINI C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario, sig. *Deandri Antonio,* assistito dal prof. *Michele Cassano,* Segretario provinciale della Unione C.I.S.N.A.L. della Provincia di Bari.

Si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, da valere per la Provincia di Bari.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

In relazione alle disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 del C.C.N.L. 11 luglio 1959, si conviene di attribuire, come in appresso, le mansioni operaie:

ADDETTI AI LABORATORI E SEGHERIE

Operai specializzati

Capi operai - che non svolgono mansioni proprie degli intermedi - e cioè quegli operai che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando essi stessi alla esecuzione dei lavori;

Ornatisti;

Scultori;

Scalpellini e marmisti che sanno eseguire su disegno a regola d'arte qualsiasi lavoro in qualsiasi materiale;

Tornitori e cioè coloro che dall'analisi dei disegni sanno rilevare tutte le misure di taglio e sanno eseguire i lavori a perfetta regola d'arte;

Fresatori e cioè coloro che su disegno eseguono a regola d'arte, con adeguata conoscenza delle macchine e degli abrasivi da usare, qualsiasi lavoro di particolare difficoltà e ricercatezza su qualsiasi materiale lapideo preparandosi da soli le eventuali relative sagome;

Telaisti o segantini e cioè coloro che oltre a compiere le operazioni proprie dei segatori qualificati, provvedono altresì sulla base delle direttive impartitegli dal superiore diretto, al prelevamento dei blocchi e alla organizzazione del carico di essi sugli appositi carrelli porta-blocchi;

Lucidatori a mano e cioè coloro che con competenza sulla preparazione degli stucchi e sugli impieghi degli abrasivi portano a termine da soli e perfezionano la lucidatura su qualsiasi materiale lapideo in cui la lucidatura richiede competenza, cura e ricercatezza, servendosi dei propri opportuni artifici.

Operai qualificati

Scalpellini;

Flexisti ovvero smerigliatori a macchina, e cioè coloro che sanno eseguire su disegno lavori di riquadratura e sagomatura a regola d'arte;

Lucidatori a macchina, e cioè coloro che sono capaci di lucidare qualsiasi tipo di materiale lapideo a regola d'arte;

Fresatori e cioè coloro che sulla scorta dei dati indicativi eseguono a regola d'arte, sagomature su coste di gradini, di tavoli, di stipiti, di architravi, nonchè battentature di soglie e altri lavori in serie di segatura;

Tornitori;

Stuccatori e cioè coloro che, oltre a stuccare a regola d'arte il materiale affidatogli, hanno la capacità di controllare l'andamento del carico in partenza:

Telaisti o segantini e cioè coloro che in base a precise istruzioni impartitegli dal superiore diretto, fanno funzionare il telaio o i telai a lui affidati provvedendo anche a tutte le operazioni relative - rifornimento, armatura e disarmatura dei telai stessi -;

Gruisti di gru ponte adibiti in permanenza alla manovra nella cabina installata sul ponte;

Imballatori e cioè coloro che sono capaci di costruire imballaggi (ossia casse, gabbie, ecc.) in legno o in altro materiale prima del carico;

Magazzinieri.

Manovali specializzati

Aiutanti segantini - aiutanti fresatori e aiutanti in genere degli operai specializzati e qualificati;

Levigatori comuni;

Gruista di gru ponte adibito alla manovra da terra:

Guardie e portieri in genere;

Uscieri.

Manovali comuni

Addetti ai lavori di carico, scarico e di pulizia;

Addetti ai trasporti di detriti, sabbia e materiale in genere;

Fattorini.

ADDETTI ALLE CAVE

Operai specializzati

Riquadratori e cioè coloro che compiono, a regola d'arte, lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico pratiche;

Minatori e cioè coloro i quali sono capaci di preparare i fori da mina, provvedono al carico delle mine e al loro brillamento.

Operai qualificati

Cavatori;

Scalpellini;

Riquadratori comuni, sbozzatori;

Perforatori e cioè coloro che provvedono a mano o a macchina alla preparazione dei fori per mine;

Escavatoristi meccanici addetti a macchine per la rimozione dei detriti;

Magazzinieri.

Manovali specializzati

Aiutanti agli operai specializzati e qualificati;

Arganisti o addetti a macchine in genere.

Manovali comuni

Addetti ai lavori di carico e scarico, trasporto di detriti, ecc.

Sterratori;

Addetti in genere a lavori di fatica e di pulizia.

OPERAI AUSILIARI

Specializzati

Autisti meccanici e cioè coloro che sono capaci di eseguire qualsiasi riparazione alle macchine loro affidate;

Autisti di autotreni;

Meccanici aggiustatori provetti;

Elettricisti capaci di compiere qualsiasi lavoro di installazione e riparazione di motori ed impianti;

Tornitori meccanici provetti;

Motoristi provetti.

Qualificati

Autisti;

Meccanici comuni;

Elettricisti comuni;

Falegnami;

Fabbri.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, agli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi, in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali o di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposto un compenso nella misura del 16% (sedici per cento) da computarsi sulla paga base e sulla indennità di contingenza.

Art. 3.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo entrerà in vigore a decorrere dal 1° giugno 1960 e si intenderà riferito al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1840**.

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli della provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale 28 luglio 1959, per le aziende ed i lavoratori dipendenti che effettuano le così dette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;

Visto, per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la camera Confederale del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Pisa, in data 31 agosto 1960, dello accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 8 ottobre 1954, relativo alla corresponsione della indennità vestiario ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli che non forniscono gratuitamente indumenti da lavoro della provincia di Pisa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli specchi e dei cristalli della provincia di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 84. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 8 OTTOBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 AGOSTO 1949, PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' VESTIARIO AI LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEGLI SPECCHI E CRISTALLI CHE NON FORNISCONO GRATUITAMENTE GLI INDUMENTI DA LAVORO, DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 8 ottobre 1954 in Pisa

tra

la UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentata dal suo Presidente rag. *Enrico Ciaranfi*, assistito dal dottor *Franco Del Guerra*, Vice Direttore dell'Unione stessa:

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Nilo Carpita;*

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal suo Segretario sindacale sig. *Aldo Grazio;*

presa visione dell'art. 8 - parte comune - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende del vetro e lavorazioni del vetro 3 agosto 1949

considerata la situazione di fatto esistente presso varie aziende

è stato convenuto:

1. Le aziende esercenti la lavorazione degli specchi e cristalli che non forniscono gratuitamente gli indumenti di lavoro, corrisponderanno ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 1954 una indennità sostitutiva nella misura di:

UOMINI E DONNE sopra i 18 anni:

L. 2.50 per ogni ora di effettiva prestazione,

UOMINI E DONNE di età inferiore a 18 anni:

L. 2 per ogni ora di effettiva prestazione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152040) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150